



COMUNE DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Lavori Pubblici, Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Attività Produttive

Verbale N° 31 del 3/5/2018

Ordine del Giorno:

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti del 24/4/2018 e del 26/4/2018;
2. Prosecuzione lavori per rilascio parere da parte della Terza Commissione consiliare in merito alla proposta di Delibera di C.C. avente ad oggetto” *”LOCALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI E GPL PER AUTOTRAZIONE IN C.DA GAMMARA FG. 33 P.LLA 227, IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO, AI SENSI DELL’ART.5 D.P.R. N 447/98 COME SOSTITUITO DALL’ART.8 COMMA 1 DEL DPR 160/2010. DITTA “ LA FRANCA CARLO DI LA FRANCA BENEDETTO & C. S.A.S. ” “.*

Nomi Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita Entrata Uscita

Nomi	Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente Asta Antonino (MOVIMENTO CINQUE STELLE)	SI		9:40	11:40				
Vice Presidente Barone Laura (MOVIMENTO CINQUE STELLE)	SI		9:40	11:40				
Componente Pitò Giacinto (ALCAMO CAMBIERA’)		SI						
Componente Dara Francesco (NOI X ALCAMO)	SI		9:40	11:40				
Componente Ferro Vittorio (MOVIMENTO CINQUE STELLE)	SI		9:40	10:01	10:20	11:40		
Componente Salato Filippo (MOVIMENTO CINQUE STELLE)	SI		9:43	11:40				

L’anno **duemiladiciotto** (2018), giorno **tre (3)** del mese di **maggio**, alle ore **9:40**, presso Auditorium Collegio Gesuiti, sito in questa Piazza Ciullo, si riunisce, in seduta pubblica, la Terza Commissione Consiliare, giusta convocazione di cui alla nota Prot. N. 28741 del 27/4/2018, a firma del Presidente, Consigliere Antonino Asta, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, onde discutere i punti di cui all’epigrafato O.d.g..

Presiede la seduta il Presidente, Consigliere Antonino Asta, il quale, avendo previamente accertato che, alla predetta ora (9:40) di inizio dei lavori assembleari, sono presenti la metà più uno dei Consiglieri

Componente ovvero oltre lo stesso: 1) Vice Presidente, Consigliere Barone Laura; 2) Consigliere Componente Dara Francesco; 3) Consigliere Componente Ferro Vittorio, dichiara sussistere, ai sensi dell'art. 18, Regolamento Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali, il numero legale per la validità della odierna seduta.

Il Presidente fa, inoltre, rilevare che ad assisterlo, quale Segretario verbalizzante, sarà il dipendente comunale, inquadrato con contratto a tempo indeterminato nella categoria C5, dott. Salvatore Bonghi, in servizio presso il Corpo di P.M., giusta delega di cui alla nota Prot. N. 17953 del 28/8/2017 del Segretario Generale, dott. Vito Antonio Bonanno.

Il Presidente, dallo stesso accertato, dunque, la sussistenza del numero legale invita il Segretario verbalizzante a dare lettura integrale del verbale N. 29 del 24/4/2018, relativo a quest'ultima coeva adunanza, onde approvarlo.

Indi, il Segretario verbalizzante procede alla lettura del prefato verbale N. 29 del 24/4/2018, durante la quale il Presidente dà atto che: alle ore 9:43, entra il Consigliere Componente Salato Filippo; alle ore 9:48, entra il Dirigente della Direzione 1 – Sviluppo Economico e Territoriale, Ing. Venerando Russo, ed al termine di detta lettura, posto che nessuno dei Consiglieri Componenti presenti, sebbene richiesto dal Presidente, ha da formulare osservazioni in merito, quest'ultimo dichiara che il contenuto di detto verbale è approvato all'unanimità dei presenti, con cinque voti tutti favorevoli, i quali appongono altresì su ogni pagina dei tre pedissequi esemplari del verbale una propria firma.

Così approvato il verbale della seduta precedente del 24/4/2018, il Presidente in riferimento a quest'ultima seduta produce copia della nota prot. N. 43617 del 19/9/2016 dell'allora Settore Servizi Tecnici e Manutentivi avente ad oggetto *“Richiesta sopralluogo Palestra edificio Navarra”* inviata al Dirigente Scolastico dell'I.A.C. *“N. Navarra”* con la quale veniva, tra l'altro, a quest'ultimo comunicato che *“...è stato effettuato un sopralluogo congiunto nell'edificio di che trattasi, in data 13/09/2016, con tecnici di questo Ufficio [...] durante il quale sono state riscontrate delle lesioni nelle pareti della palestra in oggetto nonché nelle pareti dei locali spogliatoi e servizi igienici adiacenti alla stessa; tali lesioni da una prima sommaria analisi potrebbero addebitarsi a cedimenti in fondazione e necessita pertanto per la progettazione ed esecuzione di intervento manutentivo, di uno studio geologico che permetta la conoscenza della problematica...”*.

Dopodiché, il Presidente invita il Segretario verbalizzante a dare lettura integrale del verbale N. 30 del 26/4/2018, relativo a quest'ultima coeva adunanza, onde approvarlo.

Indi, il Segretario verbalizzante procede alla lettura del prefato verbale N. 30 del 26/4/2018, durante la quale il Presidente dà atto che, alle ore 10:01, esce il Consigliere Componente Ferro Vittorio, ed al termine di detta lettura, posto che nessuno dei Consiglieri Componenti presenti, sebbene richiesto dal Presidente, ha da formulare osservazioni in merito, quest'ultimo dichiara che il contenuto di detto verbale è approvato all'unanimità dei presenti, con quattro voti tutti favorevoli, i quali appongono altresì su ogni pagina dei tre pedissequi esemplari del verbale una propria firma.

Così approvato il verbale della seduta precedente del 26/4/2018, il Presidente dà atto che, alle ore 10:20, entra il Consigliere Componente Ferro Vittorio, ed introduce la trattazione del secondo punto

dell'odierno O.d.g. ovvero: "Prosecuzione lavori per rilascio parere da parte della Terza Commissione consiliare in merito alla proposta di Delibera di C.C. avente ad oggetto" *"LOCALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI E GPL PER AUTOTRAZIONE IN C.DA GAMMARA FG. 33 P.LLA 227, IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO, AI SENSI DELL'ART.5 D.P.R. N 447/98 COME SOSTITUITO DALL'ART.8 COMMA 1 DEL DPR 160/2010. DITTA " LA FRANCA CARLO DI LA FRANCA BENEDETTO & C. S.A.S. "* " , chiedendo all'astante Dirigente Ing. Venerando Russo se l'area oggetto dell'intervento di che trattasi di mq 2360,60 della maggiore particella n. 227, foglio 33, estesa catastalmente mq 5850, rientri o meno all'interno della perimetrazione di centro abitato di cui Tavola "P.6.3" del PRG, stante che la Deliberazione di C.C. n. 28 del 5/4/2018 per come definitivamente approvata ha, tra l'altro, disposto *" di stabilire che la perimetrazione di cui al punto precedente ha in ogni caso effetti giuridici per l'avvenire, mentre per il pregresso, sempre ai fini urbanistici, vale unicamente la "Tav. P.6.3" allegata al vigente P.R.G., con effetti di quest'ultima tavola decorrenti sin dalla sua adozione da parte del Consiglio Comunale, avvenuta in data 4/8/1997 unitamente agli altri atti del P.R.G."*.

Il Dirigente Ing. Venerando Russo in risposta alla domanda postagli dal Presidente afferma, dopo che lo stesso ha preso visione della richiamata Tavola "P.6.3" rubricata *"Planimetria generale del centro urbano: dimensionamento e consistenza volumetrica delle Z.T.O."*, che detta area di mq 2360,60 oggetto dell'intervento di cui alla menzionata proposta deliberativa ricade fuori dalla perimetrazione di centro abitato, anche se – precisa il Dirigente Ing. Venerando Russo – la circostanza che tale area non insista all'interno di detta perimetrazione non è nella specie rilevante, poiché l'oggetto (duplice) della delibera è la *"localizzazione di un impianto di distribuzione carburanti e gpl per autotrazione in variante allo strumento urbanistico"* nonché la *"contestuale approvazione del progetto ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 447/98 come sostituito dall'art. 8 comma 1 del D.P.R. 160/2010"*; ed invero, il Dirigente Ing. Venerando Russo afferma che tale impostazione è, altresì, avvalorata dalla sentenza TAR Sicilia – Sede di Palermo n. 438/2018 richiamata nella predetta proposta deliberativa laddove è, tra l'altro, motivato che:

A) "...L'art. 2, commi 1 e 1 bis, del d. lgs. n. 32/1998 stabilisce che:

"1. Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private i comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto. I comuni dettano, altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti.

1-bis. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.

Osserva il Collegio che, sebbene sia evidente il *favor* legislativo per la collocazione degli impianti di distribuzione carburanti, nel caso di specie non risulta che il Comune di Alcamo abbia proceduto alla pianificazione di tali impianti ai sensi della norma statale appena citata.

La *ratio* di tale disposizione è, infatti, quella di ampliare tale possibilità, consentendo al comune di localizzare tali impianti in qualunque zona del territorio comunale, fatta eccezione per le aree comprese nelle zone territoriali omogenee "A" o soggette a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali: e ciò, al dichiarato fine di semplificare le procedure di autorizzazione per l'installazione dei nuovi impianti.

E' tuttavia, evidente che, in assenza dell'atto deliberativo, di cui al su riportato comma 1 – con il quale il competente organo consiliare si sia espresso dettando tutti i criteri – nessuna autorizzazione potrebbe essere rilasciata in assenza di un'apposita regolamentazione dell'area interessata.

Pertanto, la necessità dell'intervento del Consiglio Comunale deriva, ad avviso del Collegio, dall'**inesistenza di un piano carburanti** e, quindi, dall'inesistenza di una disciplina dei parametri generali e delle caratteristiche di tali impianti, i quali, pur se non relativi ad attività edificatoria in senso stretto, tuttavia sviluppano volumetria con i manufatti di servizio di pertinenza dell'impianto destinati ad uso commerciale, come del resto previsto anche per il progetto presentato dalla ricorrente.

Si ritiene, pertanto, che il Consiglio Comunale debba esprimersi sulla localizzazione del nuovo impianto, tenendo conto dei pareri acquisiti nel corso dell'istruttoria, e dei limiti espressamente previsti dallo stesso art. 2 del d. lgs. n. 32/1998..."

B) "...Ciò premesso, **osserva il Collegio che, correttamente, il Comune e l'Assessorato regionale Territorio e Ambiente hanno ritenuto di procedere con la cd. variante semplificata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 37 della l.r. n. 10/2000 e 8, co. 1, del d.P.R. n. 160/2010.**

Il comma 1 dell'art. 37 stabilisce che *"1. I procedimenti amministrativi in materia di esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni."*; mentre il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che *"6. Alla conferenza di servizi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, partecipa un rappresentante dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Acquisito il consenso dell'Assessorato in sede di conferenza, sulla proposta di variante si pronuncia in via definitiva il consiglio comunale"*.

La disposizione, pertanto, disciplina l'iter per la localizzazione e la realizzazione di attività produttive rinviando all'art. 5 del d.P.R. n. 447/1998 e prevedendo anche l'eventualità di una variante cd. semplificata, per la quale è prevista la presenza, nella conferenza di servizi, di un rappresentante

dell’A.R.T.A., cosicché *“Acquisito il consenso dell’Assessorato in sede di conferenza, sulla proposta di variante si pronuncia in via definitiva il consiglio comunale”* (v. art. 37, co. 6, cit.).

Come rilevato anche dal giudice di appello, *“l’ art. 5, D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 prevede una procedura semplificata per la variazione di strumenti urbanistici preordinati all’autorizzazione di insediamenti produttivi contrastanti con il vigente strumento urbanistico, allorché il progetto sia conforme alle norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro e lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero questi siano insufficienti rispetto al progetto presentato; il procedimento si conclude con una Conferenza di servizi la cui determinazione costituisce proposta di variante urbanistica sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte ed opposizioni formulate, il Consiglio comunale si pronuncia entro sessanta giorni; peraltro la proposta di variazione dello strumento urbanistico assunta dalla Conferenza di servizi, da considerare alla stregua di un atto di impulso del procedimento volto alla variazione urbanistica, non è vincolante per il Consiglio comunale, che conserva le proprie attribuzioni e valuta autonomamente se aderirvi. (cfr. ex multis IV Sez. n. 4151 del 2013).”* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 1° marzo 2017, n. 940).

Nel caso in esame, deve rilevarsi che il competente Assessorato ha espresso il proprio assenso già in seno alla conferenza di servizi; sicché **sulla proposta di variante specifica l’ultima parola spetta senza dubbio al Consiglio Comunale.**

Deve precisarsi, a tal proposito, che **l’Assessorato ha ritenuto sussistere i presupposti per la “variante semplificata” – cioè, il caso in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti – in quanto tale aspetto ha costituito oggetto di apposita attestazione da parte del dirigente del competente Settore del Comune.**

Sicché, **resta di esclusiva competenza dell’organo consiliare la decisione in ordine alla destinazione urbanistica da assegnare all’area, sulla base della proposta formulata dal competente ufficio (destinazione “Area di servizio carburanti” art. 24 Lettera e) delle NTA del vigente PRG)**; invero, il ricorso alla procedura semplificata – pur ispirata nel disegno legislativo a facilitare ed accelerare la realizzazione di iniziative produttive – non comporta l’abdicazione da parte del consiglio comunale alla sua fisiologica capacità pianificatoria; ciò in quanto le finalità produttive, ancorché intrinsecamente rilevanti, non possono prevalere in assoluto ed automaticamente sulle esigenze di complessivo e ordinato governo del territorio (v. Cons. Stato n. 940/2017 cit.; v. anche C.G.A. in sede giurisd., 23 dicembre 2016, n. 479)…”.

Il Dirigente Ing. Venerando Russo rileva altresì che la proposta deliberativa di che trattasi è completa in ogni suo necessario atto presupposto, per come richiamati nella stessa, dando egli lettura delle parti che seguono di tale proposta deliberativa:

“...- Con D.D.R.S. n. 1175/8/PA del 11.06.2013 e successivo D.D.R.S. n.1341 del 25/06/2015 è stata rilasciata concessione per l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione e per l’erogazione di GPL per autotrazione, benzina senza piombo e gasolio, dotato di impianto fotovoltaico, nel Comune di Alcamo (TP) C.da Gammara;

- Con **D.D.R.S.** n.1732/8 del 08/06/2016, acquisito in atti il 22/08/2016 prot. n. 40077, il termine per l'installazione e l'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione e per l'erogazione di GPL è stato prorogato al **11/06/2017**;

- Con **D.D.R.S.** n.1596/1.S/PA del 11/07/2017, acquisito in atti il 23/08/2017, prot. n. 42570, il termine per l'installazione e l'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione e per l'erogazione di GPL è stato prorogato al **11/06/2018**;

- con nota prot.n. 2430 del 15/01/2013, a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio del P.R.G. (artt.6 e 20 della L.R. 97/82 e art.3 del D.P.R. n.340/2003 e ss.mm.ii.), la ditta otteneva **Parere Favorevole** all'installazione dell'impianto.;

- la ditta ha ottenuto il parere favorevole da parte dei Vigili Del Fuoco con nota del 08.03.2013 prot. n.3307

[...]

- vista la nota V° Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale inviata all'ARTA prot. 15844 del 10/03/2014;

- vista la nota prot. 25344 del 12/05/2014 del V° Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale, agli enti interessati al procedimento;

- vista la nota prot. 25370 del 12/05/2014 del V° Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale;

- il **Verbale di conferenza di servizi SUAP** del 08/01/2013;

- il **Verbale di Conferenza di Servizi SUAP** del 12/02/2014;

- il **Verbale di Conferenza di Servizi SUAP** del 05/05/2014;

- il **Verbale di Conferenza di Servizi SUAP** del 30/09/2015 che contiene i seguenti pareri:

1) il **Parere n.4 del 28/04/2014** dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Dipartimento dell'Urbanistica, Servizio 2 Unità Operativa 2.4, ***“condivisibile il progetto per la realizzazione di un impianto stradale di distribuzione carburanti e GPL per autotrazione in C.da Gammara, in variante allo strumento urbanistico, proposto dalla Ditta La Franca Carlo di La Franca Benedetto & C. s.a.s., esclusivamente in relazione agli aspetti urbanistici di competenza, limitatamente al tipo di attività prevista, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010”***;

2) la nota prot. n. 21134 del 20/05/2014 dell'**Ufficio del Genio Civile di Trapani**, con ***“Parere che in linea di massima l'elaborato prodotto dal Comune di Alcamo relativo al progetto di variante urbanistica di che trattasi, appare compatibile ai fini della verifica delle previsioni progettuali (ubicazione ed ingombro volumetrico delle opere previste) con le condizioni geologiche e geomorfologiche dell'area interessata. Tuttavia il presente parere favorevole non esime i privati e la P.A. dall'obbligo di richiedere, di volta in volta, la preventiva autorizzazione ai sensi della Legge n.64/74 e s.m.i.”***;

3) l'**Autorizzazione n. 88072 del 05/02/2014** prot. n.20538 dell'**Ufficio del Genio Civile di Trapani** con allegati gli elaborati tecnici, vistati e con prescrizioni, emessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge n.64/74 e s.m.i. ;

4) il **Parere di non assoggettabilità alla procedura VAS Città di Calatafimi - Segesta, Settore Territorio ed Ambiente**, del 12/03/2015 prot. n. 4472;

5) il **Parere Favorevole di non assoggettabilità a VAS del Dipartimento della Protezione Civile Servizio S14 Trapani**, del 02/04/2015 prot. n. 21537;

6) la nota del **Libero Consorzio Comunale di Trapani - 6° Settore Territorio, Ambiente, Riserve Naturali, Protezione Civile, Sviluppo Economico** Ufficio del Piano ex art. 12 L.R. 9/86 , del 03/04/2015 prot. n. 12198 con espresso **Parere di non Assoggettabilità alla procedura VAS**;

7) la nota **con prescrizioni**, del 13/04/2015 prot. n. 21363, dell'**ARPA Struttura Territoriale di Trapani**;

8) la notifica del 03/07/2015 prot. n. 31504, dell'**A. R. T. A. Servizio 1° V.A.S. e V.I.A., del D.A. n. 279/Gab del 23/06/2015**, di **Parere Favorevole di esclusione dalla procedura VAS con prescrizioni**, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 152/06;

[...]

- la sentenza T.A.R. per la Sicilia, sezione terza n. **00438/2018 REG.PROV.COLL. N. 00523/2012 REG. RIC.** ;
- **Il rispetto delle dotazioni minime di spazi per attività collettive, verde pubblico e parcheggi computati nel rispetto dell'art.5 punto I e II del D.I. 1144/68 e dell'art. 18 della L. n. 765/1967 e ss.mm.ii.;...**

Il Presidente dà atto che, alle ore 11:00, entra il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Baldo Mancuso, che anticipatamente ringrazia per la presenza a nome proprio e dell'intera Terza Commissione.

Dopodiché, il Presidente riprendendo quanto dallo stesso rilevato nella precedente seduta della Terza Commissione del 26/4/2018 ovvero che "...il Presidente ritiene che quanto da ultimo in ordine di tempo concesso e rinunciato dalla ditta La Franca in favore di quest'Ente, con l'anzidetto proprio atto notorio dell'11/4/2018 ed accettato dalla Direzione 1 a mezzo della proposta deliberativa di cui trattasi dalla stessa formulata, superi e modifichi integralmente quanto dalla medesima ditta convenuto l'8/1/2013 in contraddittorio con l'Amministrazione Comunale ovvero che "...*la ditta con la stessa nota [Prot. N. 73346 del 20/12/2012] si è impegnata a rinunciare alla indennità derivante dalla eventuale reiterazione del vincolo per la parte di circa mq 3000 [in luogo degli attuali mq 770,00] di terreno circa non ricadenti all'interno dell'intervento ma ricadenti all'interno della Fs 1.1, oltre all'abbandono dei giudizi e rinuncia all'azione [...] quanto sopra premesso l'Ufficio si impegna ad esprimere parere favorevole all'intervento proposto a condizione che la parte di fabbricato destinata a servizi connessi all'impianto di distribuzione carburante, quali servizi igienici, spogliatoi e locale vendita dei prodotti c.d. "non oil", ovvero prodotti affini all'attività che ivi si insedierà, venga ricondotta ad una **modesta dimensione strettamente commisurata all'uso sopra detto e realizzata con strutture precarie fuori terra** [in luogo dell'attuale più rilevante progetto di cui alla proposta deliberativa di che trattasi], previa presentazione di regolare progetto. Inoltre prima del rilascio del chiesto parere, la Ditta dovrà, con apposita dichiarazione di atto di notorietà, dichiarare la rinuncia all'indennità per il reiterno dei vincoli, nonché la rinuncia all'azione derivante dal ricorso sopra calendarato [r.n.g. 523/2012]...", chiede all'astante Dirigente Ing. Venerendo Russo di volere meglio fare comprendere a questa Terza Commissione le*

ragioni per le quali la propria Direzione 1 non ha portato a compimento e fatto valere il pregresso richiamato accordo del 2013.

Il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Baldo Mancuso, avuta la parola da parte del Presidente, chiede anch'egli all'astante Dirigente Ing. Venerando Russo perché non si sia ripreso con la nuova proposta deliberativa di cui al secondo punto all'O.d.g. il richiamato accordo del 2013.

Il Dirigente Ing. Venerando Russo in risposta ai quesiti prima postogli, in premessa afferma che l'iter procedimentale che ha condotto la propria Direzione 1 alla formulazione della suddetta proposta deliberativa consiliare è stato deciso anche con il supporto autorevole del Segretario Generale, dott. Vito Antonio Bonanno, e ritiene lo stesso Dirigente che, alla luce delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante della ditta La Franca, a mezzo del richiamato proprio atto notorio dell'11/4/2018, a mente delle quali quest'ultimo s'è impegnato: *“- di prestare il consenso al che il Comune ponga in essere le procedure di legge al fine [di] espropriare la porzione di terreno meglio su descritta (mq 605 ricadente in zona a “Viabilità di progetto” e mq 165 ricadente in zona “verde di arredo stradale”, e quindi per complessivi mq. 770,00); - di rinunciare a pretendere gli indennizzi di legge per vincoli, già scaduti, e finalizzati all'esproprio, nonché di quelli eventualmente derivanti dalla futura espropriazione di che trattasi. Il sottoscritto subordina quanto oggi dichiarato, concesso e rinunciato espressamente alla definizione positiva della pratica amministrativa de quo, evidenziando che in caso contrario la presente dichiarazione dovrà intendersi come tamquam non esset.”*, l'attuale ipotesi di accordo sia più conveniente per l'Ente e per gli interessi pubblici dallo stesso perseguiti, in quanto per tale porzione di terreno di mq 770,00 la ditta ha solennemente rinunciato finanche agli indennizzi *“derivanti dalla futura espropriazione”* (con ciò potendosi sostanzialmente prefigurare – sostiene il Dirigente Ing. Russo - una sorta di promessa di cessione di detta area a titolo gratuito in favore del Comune di Alcamo) e non solo alla molto meno onerosa *“indennità derivante dalla eventuale reiterazione del vincolo”* (che - a dire dello stesso Dirigente – potrebbe parametrarsi in circa il 2% dell'indennità vera e propria di espropriazione), di cui all'accordo del 2013; sul punto, il Dirigente Ing. Venerando Russo conclude sostenendo che le ultime concessioni della ditta La Franca sono per essa più esose e, dunque, più convenienti per il Comune di Alcamo, poiché così quest'ultimo sostanzialmente acquisirebbe a titolo gratuito mq 770,00 di area sulla quale realizzare le previste opere di viabilità, la quale convenienza dell'Ente – ancora evidenzia il Dirigente - sussisterebbe anche a fronte dell'esborso che lo stesso dovesse sostenere per il pagamento dell'indennità prevista dall'art. 39, D.P.R. n. 327/2001, in caso di reiterazione del vincolo espropriativo deceduto (Fs 1.1) gravante sulla parte di circa mq 2700 di detta particella n. 227, foglio 33, estesa mq 5850, che rimarrebbe tolta quest'ultima area di mq 770 e quella di mq 2364,60 alla quale dovrebbe attribuirsi a mezzo dell'approvazione della proposta deliberativa di che trattasi la destinazione urbanistica di *“Aree servizio carburanti”* ex art. 24 lett. e) delle N.T.A. del vigente PRG.

Il Consigliere Componente Salato Filippo chiede di intervenire, ed avuta la parola da parte del Presidente, sostiene che, secondo quanto da ultimo chiarito dal Dirigente Ing. Venerando Russo, rimarrebbe nel caso di specie una porzione priva di destinazione urbanistica (area bianca) ancora una volta per l'intervenuta

decadenza del vincolo espropriativo su di essa gravante e, pertanto, lo stesso auspica che al momento dell'avvio di procedimenti come quello di cui si tratta sarebbe opportuno che in caso di raggiunti accordi sostitutivi di provvedimenti (art.11 L. 241/90) fra l'Ente e i privati tali procedimenti sfociassero in proposte di delibere che una volta approvate possano essere solutorie, per le intere aree assoggettate a tali vincoli decaduti e prive dunque di destinazione urbanistica.

Il Presidente, in riferimento a quanto testé rilevato ed auspicato dal Consigliere Componente Salato Filippo, ritiene che nella specie contemporaneamente all'avvio del procedimento per la reitera dei vincoli espropriativi che gravano sulla porzione di mq 770,00 della particella n. 227 del foglio di mappa 33, il cui provvedimento di competenza del Consiglio Comunale sarebbe propedeutico per la successiva dichiarazione di pubblica utilità delle ivi programmate opere (viabilità di progetto e verde di arredo stradale, nella specie) ed espropriazione dell'area senza oneri per l'Ente in ragione delle suddette concessioni della ditta proprietaria dell'area medesima, si possa rideterminare urbanisticamente la parte rimanente di tale particella pari a circa mq 2.700,00 apponendo su di essa rispetto al vigente sebbene decaduto vincolo espropriativo (Fs 1.1) uno di tipo conformativo non preordinato all'esproprio che possa tuttavia avere una qualche utilità collettiva e in quanto tale anche detta rideterminazione sarebbe senza oneri per l'Ente, diversamente tale residua parte rimarrebbe – sostiene ancora il Presidente -, appunto, priva di destinazione urbanistica per intervenuta decadenza del vincolo espropriativo su di essa gravante; rileva al riguardo il Presidente che, secondo la richiamata sentenza Tar Sicilia - Sede di Palermo n. 438/2018 "...nel caso in cui vi sia la decadenza di un vincolo espropriativo, l'area non riacquista l'originaria destinazione urbanistica e la stessa viene restituita alla inedificabilità, non potendo essere realizzate sostanzialmente nuove costruzioni; e, rispetto a tale area, **l'ente locale, indipendentemente da una istanza del privato, ha il dovere di colmare il vuoto di pianificazione venutosi a creare, deliberando sulla destinazione dell'area stessa** (v. C.G.A. in sede giurisd., 16 gennaio 2018, n. 13)...".

Il Presidente anche in nome e per conto degli altri astanti Consiglieri Componenti chiede, dopo tutto quanto innanzi discusso, al Dirigente Ing. Venerando Russo di esprimere il proprio parere in merito alla possibilità di modificare ed integrare la proposta deliberativa di che trattasi nella seguente maniera:

aggiungere dopo il punto 3) della parte dispositiva della proposta deliberativa di C.C. n. 74 del 12/04/2018 i seguenti due punti:

“3-bis) di prendere atto delle dichiarazioni rese nella forma di atto notorio dalla ditta proprietaria della particella di cui in oggetto, ovvero: *di prestare il consenso al che il Comune ponga in essere le procedure di legge al fine [di] espropriare la porzione di terreno meglio su descritta (mq 605 ricadente in zona a “Viabilità di progetto” e mq 165 ricadente in zona “verde di arredo stradale”, e quindi per complessivi mq. 770,00); di rinunciare a pretendere gli indennizzi di legge per vincoli, già scaduti, e finalizzati all'esproprio, nonché di quelli eventualmente derivanti dalla futura espropriazione di che trattasi;*”;

“3-ter) per l'effetto, di dare mandato alla Direzione 1-Sviluppo Economico e Territoriale affinché avvii il procedimento finalizzato in contemporanea sia alla reitera dei vincoli espropriativi di cui al punto precedente senza alcun onere per l'Ente nemmeno per la definitiva espropriazione in favore dello stesso dell'area pari a mq 770,00 dalla maggiore particella di cui in oggetto estesa mq 5850, sia alla

rideterminazione urbanistica della residua parte pari a circa mq 2700,00 della stessa particella con apposizione di vincolo di tipo conformativo non preordinato all'esproprio in luogo di quello (Fs 1.1) su di essa previsto ma decaduto, che possa tuttavia avere una qualche utilità collettiva, di modo che anche detta rideterminazione sia senza oneri per l'Ente;”.

Il Dirigente Ing. Venerando Russo, in riferimento alla proposte emendative per come da ultimo formulate dal Presidente, esprime, seduta stante, il proprio **parere favorevole**.

Il Consigliere Componente Dara Francesco chiede di intervenire, ed avuta la parola da parte del Presidente, preannuncia, dopo che lo stesso ha sentito quanto sin qui relazionato dal Dirigente Ing. Venerando Russo e sulla scorta dei pareri da questi espressi riguardo agli aspetti tecnici e giuridici della proposta deliberativa di cui trattasi, il proprio voto favorevole.

A questo punto, il Presidente, alla luce di quanto innanzi discusso nonché di quanto discusso nella precedente seduta del 26/4/2018, al termine della trattazione dell'argomento pone a votazione per alzata di mano il **“parere favorevole condizionato a modifiche e aggiunte”** in ordine alla proposta deliberativa di Consiglio Comunale n. 74 del 12/4/2018 avente ad oggetto **“LOCALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI E GPL PER AUTOTRAZIONE IN C.DA GAMMARA FG. 33 P.LLA 227, IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO, AI SENSI DELL'ART.5 D.P.R. N 447/98 COME SOSTITUITO DALL'ART.8 COMMA 1 DEL DPR 160/2010. DITTA “ LA FRANCA CARLO DI LA FRANCA BENEDETTO & C. S.A.S. ””**, come di seguito formulato:

aggiungere dopo il punto 3) della parte dispositiva della proposta deliberativa di C.C. n. 74 del 12/04/2018 i due seguenti punti:

“3-bis) di prendere atto delle dichiarazioni rese nella forma di atto notorio dalla ditta proprietaria della particella di cui in oggetto, ovvero: *di prestare il consenso al che il Comune ponga in essere le procedure di legge al fine [di] espropriare la porzione di terreno meglio su descritta (mq 605 ricadente in zona a “Viabilità di progetto” e mq 165 ricadente in zona “verde di arredo stradale”, e quindi per complessivi mq. 770,00); di rinunciare a pretendere gli indennizzi di legge per vincoli, già scaduti, e finalizzati all'esproprio, nonché di quelli eventualmente derivanti dalla futura espropriazione di che trattasi;*”;

“3-ter) per l'effetto, di dare mandato alla Direzione 1-Sviluppo Economico e Territoriale affinché avvii il procedimento finalizzato in contemporanea sia alla reiteratione dei vincoli espropriativi di cui al punto precedente senza alcun onere per l'Ente nemmeno per la definitiva espropriazione in favore dello stesso dell'area pari a mq 770,00 dalla maggiore particella di cui in oggetto estesa mq 5850, sia alla rideterminazione urbanistica della residua parte pari a circa mq 2700,00 della stessa particella con apposizione di vincolo di tipo conformativo non preordinato all'esproprio in luogo di quello (Fs 1.1) su di essa previsto ma decaduto, che possa tuttavia avere una qualche utilità collettiva, di modo che anche detta rideterminazione sia senza oneri per l'Ente;”.

Il Presidente dà atto che il suddetto parere viene approvato all'unanimità dei (5) Consiglieri Componenti presenti, con cinque voti tutti favorevoli, come da sottostante tabella:

NOME CONSIGLIERE	VOTO FAVOREVOLE	VOTO CONTRARIO	ASTENUTO
ASTA ANTONINO	SI		
BARONE LAURA	SI		
DARA FRANCESCO	SI		
FERRO VITTORIO	SI		
SALATO FILIPPO	SI		

Il Presidente, dallo stesso accertato che nessuno dei Consiglieri Componenti presenti sebbene dallo stesso richiesto chiede di intervenire, dichiara terminata, alle ore 11:40, l'odierna adunanza della intestata Terza Commissione Consiliare.

Della presente riunione si redige verbale in tre esemplari, di cui, previa approvazione alla seduta successiva, uno verrà trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale, per la conservazione agli atti, uno verrà conservato dal Presidente della Terza Commissione Consiliare, ed il terzo verrà conservato dal Segretario verbalizzante, che avrà cura della trasmissione telematica dello stesso, per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai fini della legge sulla trasparenza (D.Lgs. N. 33/2013).

L.C.S.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Dipendente Comunale Cat. C5
f.to (dott. Salvatore Bonghi)

IL PRESIDENTE TERZA COMMISSIONE

Il Consigliere Comunale
f.to (Geom. Antonino Asta)